



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Allegato 1

Catania, 11-5-2020

Linee Guida per la trattazione delle udienze dei procedimenti civili

Sentito il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale minorenni, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catania, di Ragusa, di Siracusa e di Caltagirone nonché il Presidente della Camera Penale di Catania e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catania

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare come convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 (entrata in vigore dal 30-4-2020) e ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28 (entrato in vigore dal 1-5-2020)*

visto l'art. 83, comma 7 del D.L. 17.03.2020 N. 18 come convertito e modificato dagli atti normativi sopra indicati, *“i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* e che queste *“misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti”* per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

viste le *“Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte” del CSM in data 1 aprile 2020,*

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera in data 11.03.2020 ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*:

considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *“Skype for Business”* e *“Teams”*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che gli Uffici Giudiziari del Tribunale per i Minorenni di Catania (Tribunale e Procura) hanno predisposto –e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto di udienze

visto il documento del DOG in data 2-5-2020 su : *“ prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus – informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di misure organizzative per avvio cd. “ fase due “*

considerato che i locali degli Uffici Giudiziari Minorili catanesi non hanno spazi adeguati per la trattazione delle udienze penali e civili nel rispetto delle norme di sicurezza e comportamentali prescritte dal Ministero della Salute al fine di evitare la diffusione del contagio da virus Covid-19,

rilevato, in particolare, che l'unica aula di più ampie dimensioni è quella dove si svolgono le udienze penali (sia del Gup che dibattimentali) che ha, tuttavia, una estensione di appena 10 m. per circa 5 m. di larghezza con conseguente capienza per non più di 8/10 persone al fine di rispettare le norme ministeriali della distanza e del divieto di assembramenti,

ritenuto che quest'aula , quindi, è assolutamente insufficiente ad accogliere, anche per la trattazione delle udienze dei procedimenti civili , il giudice nella composizione integrata da due giudici onorari , in presenza di tutte le parti processuali , tra cui non soltanto i genitori del minore e i rispettivi difensori nonché il tutore e il difensore del minore , i parenti intervenienti e i rispettivi difensori oltre che i soggetti convocati per l'audizione di rito (servizi sociali , rappresentanti delle comunità , collocatari o affidatari del minore etc.)

rilevato che nei locali del tribunale non vi sono altre aule per la trattazione delle udienze civili che , di regola , vengono svolte dai magistrati togati nei propri uffici, assolutamente limitati negli spazi visto che, per il rispetto delle norme sanitarie imposte dal Ministero della salute, la partecipazione all'udienza dovrebbe essere limitata soltanto ad una persona ,



considerato che l'aula destinata alla trattazione delle udienze penali non è facilmente fruibile anche sulla base di una turnazione atteso che dal lunedì al giovedì è impiegata per la trattazione delle udienze penali del Gup e del Giudice del Dibattimento nonché una volta al mese anche dal Tribunale di sorveglianza e , se necessario , dal Tribunale della libertà e in quest'ultimo caso nel rispetto di tempi procedurali non preventivabili,

rilevato che ancora più ridotta è la fruizione da parte dei giudici onorari minorili di aule d'udienza considerato che , allo stato, sono messe a disposizione dei 36 esperti del tribunale minorile catanese soltanto tre stanze aventi una limitata capienza così come quella dei magistrati togati ,

considerato che, oltre alla mancanza di aule adeguate e corrispondenti alle misure di sicurezza sanitaria prescritte, i locali degli Uffici Minorili sono assolutamente privi di altri spazi per l'attesa della trattazione del processo con inevitabili assembramenti nella parte esterna prossima all'ingresso dell'edificio, delle parti , dei difensori , dei minori nell'interesse dei quali è necessario l'ascolto , di testimoni e di familiari e di tutti gli operatori che collaborano all'esercizio della funzione di giustizia minorile

rilevato, infine , che la competenza territoriale del Tribunale per i minorenni è coincidente con quella dell'intero distretto della Corte d'Appello con la conseguenza che la partecipazione all'udienza da parte dei soggetti interessati provenienti dall'intero territorio distrettuale , comporta , come già ricordato nelle disposizioni generali , spostamenti anche di lunga durata in difformità alle prescritte misure di sicurezza sanitaria in atto ,

ritenuto, pertanto, che al fine di contemperare l'esigenza di garantire lo svolgimento delle udienze *“con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* con la peculiarità del rito minorile, rendano più che mai opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura

esaminate le proposte dal dott. U.Zingales – magistrato per il settore civile del TM

Tutto ciò premesso, si prevede quanto segue:

Limite temporale delle Linee Guida

Il presente protocollo ha carattere volontario e prevede **misure eccezionali** valide fino al **31.7.2020** giustificate solo dall'attuale emergenza epidemiologica e che pertanto non costituiscono presupposto per l'instaurazione di prassi che possono in qualsiasi modo valere oltre i limiti temporali delle misure governative di contrasto alla diffusione del contagio

I

INDICAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI URGENTI E INDIFFERIBILI

Nel provvedimento in data 11-5-2020 con il quale sono state indicate le **DISPOSIZIONI GENERALI** delle misure organizzative adottate ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 come convertito e modificato è previsto che :

nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 non saranno trattate le udienze dei procedimenti penali e civili , fatta eccezione per quelle relative ai seguenti procedimenti

- a) alla dichiarazioni di adottabilità
- b) alla tutela dei msna
- c) ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio
- d) e, in generale ,in quelli in cui è urgente e indifferibile la tutela dei diritti fondamentali della persona
- e) alla protezione contro gli abusi sessuali

e inoltre

- f) a quelli in cui, fuori dai casi previsti dal comma 3 dell'art. sopra richiamato, viene ravvisata l'urgenza , su richiesta delle parti ovvero dal giudice relatore o del presidente del collegio con provvedimento motivato
- g) ai procedimenti per sottrazione di minore ai sensi della legge n.64 del 1994 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1980
- h) ai procedimenti per adozione in cui , nell'interesse esclusivo del minore dichiarato in stato di abbandono occorre. procedere all'attività istruttoria necessaria per l'abbinamento a valida coppia istante per adozione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 184 del 1983

II

MODALITA'

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* si auspicano

soluzione condivise con l'Avvocatura e con il DGSIA, si da offrire una cornice di riferimento uniforme per le Linee Guida che potranno essere assunte in sede locale.

Ferma restando la possibilità di trattazione delle udienze civili per i procedimenti sopra indicati di presenza dinanzi all'autorità giudiziaria minorile sussistendo le condizioni di prevenzione e sicurezza sanitarie prescritte dal Ministero della salute e dagli atti amministrativi e regolamentari della funzione pubblica, nel caso di trattazione del processo da remoto dei procedimenti per civili sopra indicati, si prevede quanto segue

III

TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI DA REMOTO

Invito e convocazione delle parti

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

Al riguardo, si dispone che :

A). Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente 7 giorni prima della data d'udienza ovvero almeno 3 giorni prima, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

B). Laddove si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatria infantile, così come del CTU a chiarimenti, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione, che interverrà all'udienza con le modalità tutte previste sub punto 2), lett. a, b, c, d.

C) I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, (o tempestivamente appena ricevuta la comunicazione della data d'udienza se l'avviso è intervenuto in tempi ridotti) faranno sapere se le parti saranno in grado di effettuare collegamento dai loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento. In caso contrario chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

D). Ove si tratti di ascoltare un minore l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del link della stanza virtuale cui collegarsi.

E). Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

F). Nell'ipotesi in cui sia stato nominato un curatore speciale del minore, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore, ove disponibile, oppure in caso negativo "di persona" in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia. In tutti i citati casi, comunque, l'ascolto personale del minore sarà effettuato ove ritenuto indispensabile.

G). I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

H). Nei procedimenti, stante la mancanza di fascicolo telematico, tutti gli atti verranno depositati dai procuratori delle parti attraverso la p.e.c. comunicata nel primo atto processuale, sia al tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei Servizi Sociali territoriali o sanitari o consulenti tecnici di ufficio verranno depositate a mezzo p.e.c. presso il tribunale e ai procuratori legali costituiti. In mancanza di pec, laddove detti uffici non ne siano forniti, le stesse potranno essere comunicate via posta ordinaria, sia al tribunale che alle parti, così azzerandosi gli accessi sia per il deposito che per l'estrazione di copia, e manlevandosi le cancellerie di detti incumbenti.

I). Qualora fosse necessario nel corso dei procedimenti camerati assumere ulteriori informazioni dai servizi socio sanitari specialistici, con l'accordo delle parti anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto come sopra specificato, con invio di apposito link di invito.

J). Si auspica che verranno predisposti dal CNF, e messi a disposizione degli avvocati, modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto) dei procedimenti trattabili solo previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

Svolgimento dell'udienza



L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

A). prende atto della dichiarazione di identità dei difensori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

B). prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati ; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

C). verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

D). il giudice, i difensori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata alle parti la registrazione dell'udienza;

E). ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione;

F). la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito ;

G). in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

H). al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale di aver

regolarmente ricevuto gli atti e le relazioni trasmessi secondo le modalità di cui alla lettera h di cui al punto 1;

I). il giudice dà lettura del verbale di udienza,

J). al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, si provvederà a richiedere che il DGSIA:

a. garantisca, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;

b. garantisca ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

c. verifichi che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, giudici onorari minorili, cancellieri ; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT ;

d. avvisi tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

IV

TRATTAZIONE DELLE UDIENZE PER LA TUTELA DEI MSNA

Per quanto riguarda , in particolare , la trattazione da remoto delle udienze relative all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati non accompagnati e del rappresentante della struttura d'accoglienza, fermo restando, per quanto compatibile il rispetto delle linee guida sopra descritto per le udienze civili si prevede che :

Preliminarmente i giudici relatori o i giudici onorari delegati all'ascolto secondo le tabelle organizzative dell'ufficio ovvero delegati con provvedimento collegiale del tribunale provvederanno a :

- 1) trattare le udienze secondo un criterio di priorità e precisamente previa individuazione dei casi più urgenti relativi a minori vittime di tratta o di sfruttamento della prostituzione , problemi sanitari, provenienza da Paesi in conflitto , applicazione del prosieguo amministrativo,
- 2) contattare preventivamente la struttura ed accertare se sia dotata di connessione internet

3) verificare che si possa procedere all'ascolto con il programma Microsoft Teams con collegamento da un locale assolutamente riservato e in assenza di altri ospiti o persone non autorizzate

4) richiedere se il minore comprende e parla la lingua italiana al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti in ordine alla necessità di un interprete o mediatori

5) concordare con il tutore / difensore e il responsabile della struttura un giorno e l' ora per lo svolgimento dell'udienza

6) predisporre il decreto di fissazione dell'udienza e inviarlo ai soggetti interessati

7) predisporre il decreto di fissazione dell'udienza da inviare tramite cancelleria

8) svolgimento dell'udienza da remoto nell'ora e nel giorno fissati , predisponendo sullo schermo la visione in remoto e un foglio word di verbale d'udienza

8) concluso l'ascolto rileggere il verbale e trasmetterlo in pdf al responsabile della struttura o un suo delegato per la sottoscrizione e conseguente rinvio nella casella di posta giustizia del giudice onorario delegato in formato pdf

9) inserire il verbale controfirmato nel fascicolo d'ufficio

V

INDICAZIONI FINALI

Le presenti Linee Guida sono operative a partire dal 12 .5.2020 e sino al 31.7.2020, salvo eventuale anticipata cessazione o proroga da disporsi con successivo provvedimento sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene individuato per il monitoraggio il dott. Umberto Zingales in qualità di magistrato per il settore civile anche allo scopo di recepire eventuali proposte di modifiche o precisazioni da parte dei destinatari con i quali è già stata avviata l'interlocuzione

Il Presidente FF
Maria Francesca Pricoco

